



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37 in data 10-10-2019

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021

L'anno **duemiladiciannove** addì **dieci** del mese di **Ottobre** alle ore **17:00** nella Sede Comunale - Piazza Comunale 4, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
CIPULLO ANDREA	SINDACO	X	
GIUSSANI PAOLO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
BONIZZI DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	X	
MOLINO VALENTINO	ASSESSORE	X	
BENEDETTO MARIA GRAZIA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39, co. 1, della legge n. 449/1997 e s.m.i. ha introdotto l'obbligo per gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di

- personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
 - l'art. 91 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 riprende, per gli enti locali, le disposizioni del citato art. 39 della legge n. 449/1997;
 - l'art. 19, co. 8, della legge n. 448/2001 stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
 - l'art. 3, co. 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui al co. 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, devono essere certificati dall'organo di revisione contabile dell'ente nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale;
 - il d.lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. all'art. 6, commi 4 e 6, stabilisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è propedeutica ed imprescindibile per procedere all'assunzione di personale da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art.6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone:

- “1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*
- 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*
- 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministero della salute.*
- 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*
- 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;*

RILEVATO che :

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA. con decreto della Funzione Pubblica 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *"In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*;
- le stesse linee guida hanno chiarito che *"la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente"*,

precisando quindi che sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dagli enti prima della pubblicazione del D.M.;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

CONSIDERATO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n.75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

DATO ATTO CHE con legge regionale n. 1 del 4/2/2019, pubblicata su BUR Lombardia, supplemento n. 6 del 7/2/2019, è stato istituito, con decorrenza dal 8 febbraio 2019, il Comune di "Vermezzo con Zelo" per fusione tra i Comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone;

ATTESO che si rende necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno del personale (PTFP) per il periodo 2019-2021, nel rispetto delle suindicate norme di indirizzo;

EVIDENZIATO che, secondo l'attuale quadro normativo, così come da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 823 della legge di bilancio 2019, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale quando:

- a. abbiano adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.) ed inviato alla Ragioneria Generale dello Stato del PTFP (articolo 6-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- b. abbiano approvato, nei termini, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato (articolo 9, comma 1-quinques d.l. n. 113/2016 e s.m.i.);
- c. abbiano adottato il piano delle performance (articolo 10, comma 5, del d.lgs.150/2009 e s.m.i.) che, per gli enti locali, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del d.lgs. 267/2000 è unificato nel Piano esecutivo di gestione (PEG);
- d. abbiano provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (articolo 33, comma 2, del d.lgs.165/2001 e s.m.i.);
- e. abbiano adottato il piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 e articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- f. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (articolo 1, comma 557-*quater* della legge n. 296/2006 e s.m.i.);
- g. abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'articolo 1, comma 475 lettera e) della legge 232/2016;
- h. abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- i. abbiano inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2009, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei summenzionati documenti di bilancio, i relativi dati;
- j. abbiano provveduto alla certificazione dei crediti (articolo 27, comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. n. 185/2008);
- k. non risultino, in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale, enti deficitari o dissestati;

DATO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

- con deliberazione G.C. n. 36 in data odierna è stato approvato il Piano Performance 2019/2021;
- con deliberazione di G.C. n.14 del 30/07/2019 si è dato atto che nel Comune di Vermezzo con Zelo non sono presenti, per l'anno 2019, dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
- con deliberazione di G.C. n. 13 del 30/07/2019 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive nell'ambito delle pari opportunità per il triennio 2019-2021;
- il Comune di Vermezzo con Zelo, come attestato dal Responsabile dell'Area Finanziaria ed Entrate Locali in data 26/07/2019 (allegato A) ha rispettato gli obblighi di cui alle lettere b), f), g), h), i) e j) del precedente paragrafo;
- la spesa media del triennio 2011-2013 ammonta ad € 909.666,34
- la spesa media del triennio 2016-2018 ammonta ad € 702.261,17
- il Bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con delibera del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio comunale) n.10 del 16/05/2019
- il Rendiconto di gestione 2018 è stato approvato con delibera del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio comunale) n.5 del 09/05/2019;

PRECISATO CHE, con riferimento alla capacità assunzionale (c.d. "turn over") del personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, per i nuovi Comuni nati a seguito di processi di fusione si applicano le seguenti norme di maggior favore:

- l'articolo 1, comma 229, della Legge n. 208/2015 che stabilisce "*A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente*";
- l'articolo 1, comma 450, lettera a) della Legge n. 190/2014, modificato dall'articolo 21 del Decreto Legge n. 50/2017 il quale prevede: "*ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato*";

RICHIAMATA la circolare della Funzione Pubblica n. 4/08 ed il parere n. 13731 del 19/3/2010 nonché le ripetute pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti (Sezioni riunite, deliberazioni n. 53/CONTR/2010 e 59/CONTR/2010; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 373/2012, n. 169/2012/PAR), che hanno chiarito che il trasferimento per mobilità volontaria, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, è in deroga ai vincoli assunzionali del personale stabiliti dalla legge;

PRECISATO CHE:

- il D.L. n.34/2019 (Decreto Crescita) ha introdotto un'importante modifica alla capacità assunzionale, che si sostanzia principalmente nell'abbandono del meccanismo del turn-over legate alle assunzioni del personale;
- per l'applicazione dei nuovi meccanismi assunzionali è necessario attendere un apposito decreto ministeriale;
- in attesa del summenzionato Decreto ministeriale continuano ad applicarsi le regole ordinarie in materia di determinazione delle facoltà assunzionali;

ATTESO che si rende necessario predisporre il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 nonché il piano occupazionale per l'anno 2019, nel rispetto delle suindicate norme di indirizzo;

VISTE le allegate attestazioni relative:

- alle capacità assunzionali (*turn over*) dell'Ente (Allegato B);
- al rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile e del limite di spesa per il personale (Allegato C);

RITENUTO di definire, nel rispetto delle summenzionate disposizioni legislative, il piano triennale per il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, come segue:

ANNO 2019

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------

ANNO 2020

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
2	D	Area Finanziaria	100%	Scorrimento graduatoria
1	D	Area Tecnica	100%	Mobilità Art. 110, c. 1 D.Lgs 267/2000 Concorso

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
1	B3	Collaboratore Amministrativo	100% per n.1 anno	Scorrimento graduatoria Concorso

ANNO 2021

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione del Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), reso in data 10/10/2019 (Allegato D);

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio comunale) n. 10 del 16/05/2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e il DUP;

Visti i uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. di definire, nel rispetto delle summenzionate disposizioni legislative, il piano triennale per il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, come segue:

ANNO 2019

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------

ANNO 2020

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
2	D	Area Finanziaria	100%	Scorrimento graduatoria i

1	D	Area Tecnica	100%	Mobilità Art. 110, c.1 D.Lgs 267/2000 Concorso
---	---	--------------	------	--

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
1	B3	Collaboratore Amministrativo	100% per n.1 anno	Scorrimento graduatoria Concorso

ANNO 2021

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Unità	Categoria	Ambito/Profilo	Rapporto di lavoro	Modalità di assunzione
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------

- di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
- di dare, altresì atto, che il presente piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) è rispettoso di tutti i limiti relativi al contenimento di spesa e alla capacità assunzionale e si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari, come certificato dal Revisore dei Conti con parere del 10/10/2019;
- di dare atto che il presente PTFP potrà essere modificato, con successivo atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- Di trasmettere per conoscenza il presente atto alle RSU, OO.SS. territoriali, ai titolari di posizione organizzativa e al Nucleo di Valutazione.
- Di comunicare il presente atto al SICO.

Deliberazione n. 37 del 10-10-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO
ANDREA CIPULLO

II SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
